

Sentenza: 6/11/2009, n. 283

Materia: concorsi di idee e concorsi di progettazione per l'affidamento di incarichi sotto soglia comunitaria

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 114 e articolo 117 secondo comma lettere e) ed l) Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione puglia 10giugno 2008, n.14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio) articoli 5 comma 2 e 6, 7, 8 e 16

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 5 comma 2, 6, 7 e 8

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La legge della Regione Puglia, all'articolo 5 comma 2, enuncia espressamente quale oggetto della propria disciplina, le modalità di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione per l'affidamento di incarichi il cui importo sia inferiore a quello stabilito dalla legislazione statale per l'affidamento fiduciario. Agli articoli 6 e 7, vengono stabilite le modalità di espletamento rispettivamente dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione.

L'articolo 8 estende anche ai concorsi banditi da soggetti privati, quindi non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici, l'applicazione dei citati articoli 5 e 6 e delle disposizioni dettate dallo stesso articolo 8 circa l'obbligo di accompagnare il progetto con una relazione di asseveramento e con un elaborato che documenti il principio dell'accessibilità quale criterio progettuale.

Infine l'articolo 16 stabilisce che le modalità di attuazione della legge vengano adottate con regolamento.

Lo Stato impugna gli articoli 5 comma 2, 6, e 7 perché, prevedendo tempi e modalità diversi rispetto a quelli fissate dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 163/2006, anche se nell'ambito di procedure concorsuali sotto soglia comunitaria, invadono pur sempre la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art.117 secondo comma lettera e) Cost.).

Secondo l'avvocatura dello Stato, l'articolo 8 darebbe inoltre luogo alla violazione dell'articolo 117 secondo comma lettera l), poiché la disposizione regionale che obbliga i privati a rispettare le procedure concernenti i concorsi di idee e progettazione sconfinava in un ambito materiale, quello dell'ordinamento civile, sottratto dalle norme costituzionali alla potestà legislativa della regione.

Infine l'articolo 16, che consente alla Regione di adottare un regolamento di attuazione di materie ricadenti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, violerebbe l'articolo 117 secondo comma lettere e) ed l) della Costituzione.

La Regione Puglia si costituisce in giudizio concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso governativo.

La Corte dichiara fondate le questioni di legittimità sollevate relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, 6 e 7 con riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera e).

Sostiene infatti il giudice delle leggi, richiamando la propria costante giurisprudenza in materia, che l'intera materia delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza con conseguente attribuzione in capo allo Stato della competenza legislativa esclusiva. Né rileva, per l'eventuale attribuzione di competenza alla Regione, la distinzione tra contratti sotto soglia e contratti sopra soglia. La materia della tutela della concorrenza necessita, infatti, di una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale: differenti normative regionali, anche se finalizzate ad elevare la protezione della concorrenza, sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione produttivi di barriere territoriali che finirebbero per limitare, o addirittura annullare, gli effetti delle norme di garanzia.

Ugualmente fondata è la questione di legittimità dell'articolo 8, sollevata con riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera l), in quanto i privati sono obbligati alla procedura prevista dagli articoli 5 e 6 ed al rispetto delle prescrizioni poste dal censurato articolo 8. Di conseguenza si determina una limitazione dell'autonomia privata e la lesione della competenza legislativa statale che, nell'ambito dell'ordinamento civile, è attribuita in via esclusiva.

E' invece infondata la questione di legittimità posta sull'articolo 16, in quanto la Regione, una volta dichiarata l'illegittimità degli articoli 5 comma 2, 6, 7 ed 8, può legittimamente esercitare la propria potestà regolamentare per dare attuazione alle disposizioni della legge che non sono state oggetto d'impugnazione e di declaratoria di incostituzionalità.